

Norme & Tributi

Ristrutturazioni aziendali

Rebus sugli incentivi per assunti da imprese commissariate —p.34

Bonus edilizi

Nei cassetti fiscali 5,2 miliardi in attesa di cessione —p.38



MANCA LO SPRINT

Una risposta a question time del ministero dell'Economia fa il bilancio dei crediti in stand by: la macchina degli acquisti gira lentamente perché pesano le incertezze normative



Interposizione società estera: conta l'effettiva attività svolta

La risposta delle Entrate

Non bastano gli elementi costitutivi e il rispetto degli obblighi contabili

Il caso: il manager non fa gestione e i proventi non sono distribuiti

Marco Piazza

Per stabilire se una società estera sia una entità fiscalmente interposta non è sufficiente basarsi su elementi solo formali, quali ad esempio l'esistenza degli elementi costitutivi di una società (capitale sociale, oggetto sociale, compagine societaria eccetera) e il rispetto degli obblighi contabili e di bilancio, ma occorre basarsi sull'analisi della specifica attività svolta dalla società, dei rapporti intercorrenti tra la stessa e i soci nonché dei rapporti tra la società e i terzi.

Dalla risposta a interpello 274/2022 si comprende quanto i risultati di questa analisi possano avere impatto sulla fiscalità dei soci residenti in Italia e quanto, di conseguenza, possa essere utile ottenere un parere preventivo dell'Agenzia in base all'articolo 37-bis, comma 4, del Dpr 600 del 1973.

Lo schema oggetto del quesito vede un manager di una società di gestione di fondi d'investimento effettuare coinvestimenti mediante la sottoscrizione, in qualità di *limited partner*, insieme ad altri manager, di quote di minoranza di una società di persone (*limited partnership*: Lp) con sede nelle isole Cayman. La società investe il denaro conferito dai soci in quote dei

fondi comuni d'investimento istituiti in Europa gestiti da società del gruppo vigilate conformemente alla direttiva 61/2011/Ue e distribuisce ai soci i proventi derivanti dalle quote dei fondi comuni corrispondenti agli investimenti effettuati da ciascuno di essi. In pratica viene utilizzata un'unica struttura per consentire ai singoli manager di effettuare coinvestimenti nei fondi gestiti da ciascuno di essi.

In casi di questo tipo, se la Lp viene considerata «interposta» i proventi distribuiti al manager sarebbero tassati come proventi dei fondi comuni sottostanti, soggetti ad imposta secca del 26% in base all'articolo 10-ter, comma 2 della legge 77 del 1983 (ove non si tratti di proventi relativi a quote con diritti patrimoniali rafforzati inquadabili, a certe condizioni, come redditi di lavoro dipendente). Viceversa se la Lp venisse considerata come un autonomo centro di imputazione di redditi di fonte estera, il reddito distribuito concorrerebbe in misura integrale alla formazione del reddito complessivo del manager (tassato ad aliquota progressiva più addizionali) in base agli articoli 47, comma 4, e 47-bis, comma 1, lettera b), del Testo unico. Sarebbe infatti un «utile da partecipazione» erogato da una entità – non soggetta al controllo del contribuente – localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata (con livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia).

Nel caso esaminato l'Agenzia ha – pare correttamente – escluso che la Lp potesse considerarsi interposta anche perché i manager sono estranei alla gestione (riservata al general partner) e i proventi degli investimenti nei fondi non sono distribuiti ai soci, ma sono utilizzati dalla Lp per il pagamento delle

spese societarie (sotto questo aspetto, si possono richiamare analoghi precedenti, come la risposta 433 del 2020).

Si osserva che, invece, deve essere approfondito sotto il diverso aspetto dell'abuso del diritto il caso in cui un soggetto residente utilizzi una società non localizzata in un paese a fiscalità privilegiata per detenere quote di fondi comuni d'investimento esteri con lo scopo di

“trasformare” i proventi del fondo in dividendi. Il caso è descritto nella circolare 2 del 2021, esempio 12. Potrebbe interessare sia le persone fisiche che detengano indirettamente quote di fondi extraeuropei (i cui proventi concorrono a formare l'imponibile complessivo in misura integrale ex articolo 10-ter della legge 77 del 1983) sia, in genere, società italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NON SCATTA L'IMPOSTA

Ivafe, la limited partnership non è un prodotto finanziario

La risposta 274/2022 affronta anche il tema dell'Ivafe, dovuta solo con riferimento ai «prodotti finanziari». La questione è se la partecipazione nella Lp sia un prodotto finanziario. La risposta precisa che l'elemento distintivo è la negoziabilità del prodotto nel mercato dei capitali, criterio utilizzato anche per i piani di investimento a lungo termine (risposta 96/19 e circolare 19/21). Per negoziabilità, secondo la risposta 96/19, si intende la possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e la possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all'interno di un mercato finanziario. Ciò significa che la circolazione degli strumenti in questione non deve essere occasionale e limitata a un ristretto numero di operatori, né subordinata a vincoli così restrittivi da renderla di fatto pressoché impossibile. La negoziabilità,

inoltre, dipende da caratteristiche proprie dello strumento, quali la standardizzazione e la divisibilità. Per cui, ad esempio, non sono, in genere, prodotti finanziari le quote di Srl perché in base all'articolo 2468, comma 1, del Codice civile non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Tuttavia sono prodotti finanziari (anzi, addirittura «strumenti finanziari») le quote di partecipazione in Pmi offerte al pubblico anche (ma non solo) attraverso i portali per la raccolta di capitali, secondo l'articolo 100-ter, comma 1-bis), del Testo unico della finanza. Nella risposta 274 in commento, l'Agenzia delle Entrate enuncia il principio, ma non esprime un giudizio sulla concreta natura dell'ente della partnership oggetto del quesito, ma si ha motivo di ritenere che non si tratti di un prodotto finanziario.

—M.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sisma 1990, rimborso del 90% senza riduzioni

Cassazione

Va restituita l'intera quota accertata dal giudice dell'ottemperanza, non metà

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Il rimborso delle imposte del triennio 1990-1992, spettante ai contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, va fatto per l'intero 90% dovuto, senza riduzioni. Sbagliano gli uffici dell'agenzia delle Entrate a considerare “chiusa” la pratica, dopo avere eseguito il rimborso della metà del 90%. Per i giudici di legittimità, il Fisco deve restituire l'intero ammontare accertato dal giudice dell'ottemperanza. Ecco i fatti.

Il ricorso per ottemperanza

Un contribuente presenta un ricorso per ottemperanza alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che, con la sentenza 10785/17/2017, riconosce spettante il rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio

1990-1992. Il ricorso per ottemperanza viene accolto dagli stessi giudici di primo grado, con la sentenza n. 2108/11/2020, depositata il 5 maggio 2020.

Contro la sentenza, l'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania, propone ricorso per Cassazione, sostenendo di avere già provveduto all'adempimento, per effetto del pagamento della somma pari alla metà del 90%. Per l'ufficio, la sentenza è sbagliata in quanto il giudice ha erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria deve ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell'intera somma liquidata, a titolo di rimborso, dalla sentenza da attuare, divenuta irrevocabile.

Per la Cassazione, è invece corretta la sentenza sul ricorso per ottemperanza, in quanto, nella sostanza, l'avente diritto al rimborso che, ad esempio, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all'integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente.

Il rimborso del 90% per intero

Per la Cassazione, sezione V, sentenza n. 16290, pubblicata il 19 maggio 2022, va formulato il se-

guente principio di diritto: nel giudizio di ottemperanza, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione cognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appostiti fondi stanziati; in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario *ad acta*,

La Suprema corte apre la strada ai ricorsi dei contribuenti che non hanno ricevuto il rimborso intero

le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento alcuna possibile calcolazione di diritti del contribuente giudizialmente accertati.

In arrivo nuovi ricorsi

È evidente che la sentenza della Cassazione, depositata il 19 maggio 2022, aprirà la strada per una nuova valanga di ricorsi. Sono tanti i con-

tribuenti che, avendo ricevuto la metà del rimborso, cioè il 45%, per avere sentenze definitive, con riconoscimento del rimborso nella misura del 90% delle imposte, si erano “accontentati”, non facendo più nulla. Con questa sentenza della Cassazione, saranno tanti i contribuenti che presenteranno ricorsi per ottemperanza, sicuri di vedersi riconoscere i propri diritti.

Parità di trattamento

La speranza è che il governo metta finalmente la parola fine a questa telenovela. Per smetterla con l'inutile contenzioso, è indispensabile un intervento che riconosca il beneficio della riduzione al 10% a tutti, imprese e professionisti compresi, perché è assurdo favorire chi non ha pagato nulla o quasi, a danno dei contribuenti più diligenti che hanno pagato tutto. Che poi il rimborso avvenga con il riconoscimento di un credito da usare in compensazione con i versamenti dovuti, cambia poco, purché si metta la parola fine a una vicenda che sta inutilmente gonfiando il contenzioso. L'intervento del governo è fondamentale per chiudere una vicenda che dura da 20 anni, a partire dalla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, la legge Finanziaria per il 2003.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA DEL SOLE 24 ORE

Bonus, aiuti alle imprese, dichiarazioni e Iva al centro di Speciale Telefisco del 15 giugno



PER ISCRIZIONI E INFO

All'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco-giugno tutte le informazioni sulle formule Base, Plus e Advanced e sulle modalità per le iscrizioni

Aiuti alle imprese e bonus, a partire da quelli edilizi, dichiarazioni e Iva: la formula Base di **Speciale Telefisco**, prende in esame i temi fiscali più caldi del momento. Speciale Telefisco è in agenda il **15 giugno** in diretta streaming dalle 9 alle 13. Da qualche giorno è possibile iscriversi alla manifestazione e acquistare i pacchetti che consentono di seguire la manifestazione anche con le formule Plus e Advanced (all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco-giugno). Alla diretta si potranno, infatti, aggiungere **tre pacchetti di webinar** dedicati, rispettivamente, ad **Adempimenti Iva**; **Dichiarazioni** e **Bonus edilizi** che contribuiranno a comporre le **formule** per seguire la manifestazione che saranno: **Telefisco Base**, **Telefisco Plus** e **Telefisco Advanced**.

Con la formula **Base** sarà possibile assistere gratis in streaming alla diretta del 15 giugno dalle 9 alle 13 e ottenere **4 crediti formativi** (le procedure di accreditamento sono in corso con le categorie professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con i consulenti del lavoro, e con le associazioni dei tributaristi). **Telefisco Plus** darà, fra l'altro, la possibilità di assistere - al prezzo di 20,98 euro fino al 31 maggio e 24,99 euro dal 1° giugno - alla registrazione delle relazioni del 15 giugno e a un webinar a scelta, ottenendo 5 crediti. Con **Telefisco Advanced**, a 30,99 euro fino al 31 maggio e a 34,99 euro dal 1° giugno, si potrà, fra l'altro, assistere alla registrazione delle relazioni del 15 giugno e a tutti e tre i webinar, ottenendo 7 crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RELAZIONI DI TELEFISCO BASE

Fattura elettronica per forfettari e operazioni con l'estero e le altre novità Iva

– **Barbara Zanardi**

Bonus edilizi: le ultime novità e l'impatto in dichiarazione

– **Luca De Stefani**

La cessione dei crediti e i controlli rafforzati

– **Giorgio Gavelli**

La sanatoria sui crediti ricerca e sviluppo e le scadenze di pagamento

– **Laura Ambrosi**

I controlli e il ravvedimento operoso

– **Dario Deotto**

Il nuovo patent box nella dichiarazione dei redditi

– **Roberto Lugano**

La Super Ace e gli altri punti critici della dichiarazione delle imprese

– **Luca Gaiani**

L'autodichiarazione di monitoraggio degli aiuti di Stato e le restituzioni

– **Benedetto Santacroce**

Gli ultimi aiuti per le imprese

– **Gian Paolo Ranocchi**

LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

Successione, il custode non fa la dichiarazione

Nel caso in cui il patrimonio oggetto di una successione *mortis causa* sia oggetto di un sequestro giudiziario e sia nominato un custode, costui non rientra nel novero dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione, in quanto detta obbligazione continua a gravare sui soggetti chiamati all'eredità.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 296 del 25 maggio 2022 osservando un caso nel quale, a causa di una controversia giudiziaria (inerente all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualità di erede), una eredità era stata sottoposta a sequestro giudiziario disposto ai sensi dell'articolo 670 del Codice di procedura civile.

L'Agenzia in particolare ha osservato che il custode del sequestro non è equiparabile al curatore dell'eredità giacente (il quale rientra invero nel perimetro degli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione) stante la differenza tra le due situazioni.

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA